



TERME MARINE E SPIAGGIA GRADO

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

E L'INTEGRITA'

(ex art. 10 D.Lgs nr.33/2013)

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza Dott. Sergio Schiavi

Adottato in data 27/01/2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 nr. 33, rappresenta un'importante evoluzione dell'ordinamento giuridico verso una migliore azione della pubblica amministrazione e verso un maggiore obbligo di resoconto delle proprie decisioni e di responsabilità per i risultati conseguiti da parte di chi assume le decisioni pubbliche.

Il d.lgs. 33/2013, rientra in una più ampia strategia legislativa che prende avvio dalla legge 190/2012, la quale rappresenta il primo passo verso la predisposizione di un nuovo sistema volto alla prevenzione della corruzione.

Accanto al d.lgs. 33/2013, si pongono il d.lgs. 39/2013, in materia di incompatibilità, il Decreto del presidente della Repubblica 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tutti sotto la salvaguardia della legge 190/2012.

Quest'insieme di interventi legislativi hanno riscritto la legislazione dell'anticorruzione spostando l'interesse dalla fase della repressione degli eventi corruttivi alla fase della prevenzione, tentando di eliminare i presupposti che consentono lo sviluppo degli avvenimenti corruttivi.

La necessità di pubblicità in soggetti formalmente privati ma operanti nella sfera pubblica quali le società partecipate, rappresenta un passo innovativo, soprattutto quando esse non sono state costituite per ottenere, a favore della pubblica amministrazione, servizi e processi produttivi migliori e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai privati.

Sotto questo punto di vista la normativa presenta degli elementi innovativi, i cui effetti saranno misurabili solo nel lungo periodo.

La prescrizione di una forte pubblicità impone alle società partecipate di rivedere le modalità attraverso le quali vengono svolte le proprie funzioni, per garantire la conoscenza dei processi decisionali e attuativi.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal surrichiamato D.Lgs nr. 33/2013, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Al fine di scongiurare il rischio (concreto) che gli “obblighi di trasparenza” siano applicati in maniera del tutto formale e recepiti come un semplice ed ulteriore adempimento che le pubbliche amministrazioni e le “partecipate” sono costrette ad adottare, la G.I.T. S.p.a., attraverso i soggetti chiamati ad applicare ed a vigilare sulle norme, interpretandole in senso sostanziale e non solo formale, si impegna a dare concreta attuazione alle disposizioni previste nel Decreto in argomento.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le disposizioni previste nel presente Programma integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

La trasparenza rappresenta quindi uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti vigenti, prevedendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza. In particolare, all'art. 1, commi 15, 16, 29, 30, 32 e 33 la citata Legge prevede una serie di obblighi di pubblicazione.

L'art. 1, comma 34 precisa infine che *“Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*.

Considerato peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel D.Lgs. n. 33/2013, le società partecipate devono adottare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel citato decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33.

Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni dettate dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da

pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza).

In ottemperanza a queste precise disposizioni, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. devono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013; **(Nota 1)**
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013; **(Nota 2)**
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 in riferimento alla "*attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*" (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013). **(Nota 3)**

Stando a tale impianto normativo, la G.I.T. S.p.a. non sarebbe tenuta alla predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in quanto tale adempimento è previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013; articolo non direttamente applicabile alla Società stessa. **(Nota 4)**

Ciò nondimeno la G.I.T. S.p.a. in ossequio a quanto previsto nella Circolare n. 1/2014, Prot. Nr.593 emanata in data 14.02.2014 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto "*ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3: in particolare, gli enti pubblici e le società controllate e partecipate*", la quale prevede che anche gli enti di diritto privato (così come definiti dal D.Lgs. n. 39/2013) sono tenuti a predisporre un "*Programma per la trasparenza e l'integrità*" con le stesse finalità disciplinate dal citato articolo 10 del D.Lgs. nr. 33/2013, e nella convinzione che la Trasparenza rappresenti una fondamentale misura di prevenzione della corruzione, nel presente documento intende rappresentare:

- 1) l'attività sino ad oggi svolta in adempimento alla disciplina sopra citata;
- 2) i soggetti coinvolti e le responsabilità in capo a ciascuno;
- 3) l'attività di monitoraggio da porre in essere.

E' sorta, quindi, la necessità di nominare un Responsabile per la Trasparenza; nomina, questa, peraltro prevista anche dalla Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Al Responsabile per la Trasparenza è affidato il compito di vigilare sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, seguendo le linee guida di cui alla Delibera Civit n. 50/2013 ed i criteri di cui all'art 1 comma 15 L. 190/2012, nonché le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.Lgs. 33/2013.

In applicazione a quanto sin qui illustrato, con delibera del 25/11/2015 il Consiglio di Amministrazione della G.I.T. S.p.a. ha nominato il dott. Sergio Schiavi – Direttore - Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

L'atto di nomina del dott. Sergio Schiavi a Responsabile per la Trasparenza, oltre ad individuare (ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013) quale titolare del potere sostitutivo la dott.ssa Samanta Marchesan, Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, stabilisce che il *“nominato Responsabile per la Trasparenza, ferme restando le responsabilità dei singoli Direttori e Responsabili di Area e/o Entità tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dovrà svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della S.p.A. G.I.T. degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.

Quindi, per quanto concerne in particolare la pubblicazione dei dati:

- a) il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando ai soggetti espressamente individuati dalla normativa stessa i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dal personale direttivo, nonché dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, relativamente alle funzioni da loro direttamente gestite;
- c) Il Responsabile per la Trasparenza non risponde per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Con la delibera n° 65/2013 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”, l’A.N.A.C. (ex CIVIT) ritiene che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell’art. 22, comma 3, all’art. 14 del medesimo decreto, sono obbligati alla pubblicazione le società di cui le Pubbliche Amministrazioni detengono quote di partecipazione con l’eccezione delle società quotate in mercati regolamentari e le loro controllate.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.

Successivamente l’A.N.A.C. è intervenuta nuovamente precisando che negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorre considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Da ciò consegue che, relativamente al Presidente, all’amministratore delegato e ai membri del consiglio di amministrazione dell’organismo partecipato, gli unici con poteri di indirizzo (politico) saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della G.I.T. S.p.a. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico;

- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;
- gli importi delle spese di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni patrimoniali previste dall’articolo 2, della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni patrimoniali finali di cui all’articolo

4 della stessa legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. (in ogni caso, deve essere data evidenza del mancato consenso).

I dati di cui sopra saranno pubblicati entro tre mesi dalla nomina e rimarranno pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico.

Gli amministratori delle società e degli enti controllati devono mettere le amministrazioni controllanti nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo.

Per questo motivo essi hanno l'obbligo di comunicare ai soci pubblici i dati entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, e, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal loro percepimento.

La comunicazione dei dati deve essere fatta al responsabile della trasparenza di ogni socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.

Ai sensi del successivo articolo 15 del medesimo d.lgs. 33/2013, saranno pubblicati e aggiornati nel sito della G.I.T. S.p.a. .. i seguenti dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Nel caso di soggetti esterni alla società la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza, a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione e della durata dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le società debbono pubblicare e mantenere aggiornati, sui rispettivi siti istituzionali, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

AZIONI (PRINCIPALI ADEMPIMENTI POSTI IN ESSERE DAL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA)

Successivamente alla nomina, il Responsabile per la Trasparenza ha provveduto a costituire un Gruppo di Lavoro composto da personale dipendente interno della Società, appartenente alle diverse Aree ed Entità aziendali coinvolte dalla disciplina della trasparenza.

A seguito di vari incontri – e con la condivisione delle Direzioni di Area - sono stati individuati gli obblighi di trasparenza ai quali la Società è soggetta e concordati i documenti e le informazioni da pubblicare sull'apposita sezione del sito aziendale denominata “Amministrazione Trasparente”.

Le informazioni e i documenti da pubblicare, così come le modalità per rendere accessibili le informazioni stesse, sono state definite alla luce di quanto previsto dalla normativa di settore, dalle varie circolari esplicative fornite dai diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (es: ANAC, Garante per la protezione dei dati personali, AVCP, ecc.), seguendo le indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) nella Delibera n. 50/2013.

In allegato la rappresentazione schematica degli adempimenti trasparenza ai quali la Società è soggetta e lo stato di implementazione della parte di sito internet dedicata.

Per consentire la pubblicazione dei dati:

- È stata stabilita l'organizzazione dei flussi informativi e le modalità di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni in conformità alla normativa vigente e alle direttive fornite dai diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (AVCP, ANAC, Autorità Privacy);
- sono stati definiti tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati;
- è stato creato un indirizzo di posta elettronica: **responsabile.trasparenza@gradoit.it** attraverso il quale:
 - documenti vengono trasmessi al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione;
 - tutti i dipendenti possono inoltrare quesiti in materia di trasparenza; le relative risposte vengono successivamente pubblicate in apposito blog aziendale accessibile a tutti;
 - chiunque (soggetti terzi) può trasmettere le proprie richieste per l'esercizio del diritto di accesso civico.

INIZIATIVE

- 1) E' in corso di definizione da parte del Responsabile per la Trasparenza una procedura avente ad oggetto "*Modalità gestionali e adempimenti obbligatori in ambito di amministrazione trasparente*". Tale documento, in particolare, formalizzerà compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento, l'organizzazione dei flussi informativi, i tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati nonché le sanzioni da applicare in caso di violazione degli adempimenti trasparenza.
- 2) E' in corso l'analisi della disciplina (art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) relativa alla decorrenza, alla durata dell'obbligo di pubblicazione nonché all'archiviazione dei dati anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tali aspetti saranno regolamentati all'interno della procedura di cui al punto precedente in fase di definizione.
- 3) Sono in corso gli approfondimenti in merito all'impatto che la modifica del 2° comma, dell'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 - operata dall'art. 24-*bis* della legge n. 114 del 2014 - potrebbe avere sugli adempimenti trasparenza da porre in essere da parte della Società.

ACCESSO CIVICO

Per quanto attiene all'esercizio del diritto di accesso civico si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 così come ritenuto applicabile anche alla G.I.T. S.p.a. dalla Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sopra citata.(Nota 5)

In particolare, come già detto in precedenza, la Società ha individuato l'indirizzo di posta elettronica dedicato alla trasmissione delle richieste: responsabile.trasparenza@gradoit.it, ed un secondo indirizzo di posta elettronica utilizzabile nel caso in cui il Responsabile per la Trasparenza non fornisca le informazioni richieste secondo i termini e le modalità previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013: sostituto.trasparenza@gradoit.it.

Titolare del potere sostitutivo, come sopra precisato, è la dott.ssa Samanta Marchesan, Responsabile dell'Ufficio Affari Generali.

Oltre a ciò sul sito è disponibile un modulo per la formalizzazione delle richieste.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' necessario bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione con quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* emanate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

LA FORMAZIONE

Nel generale programma dedicato alla formazione del personale, sono previsti specifici interventi formativi dedicati agli adempimenti trasparenza. Periodicamente il Responsabile per la Trasparenza verificherà l'efficacia della formazione erogata.

MONITORAGGIO – AUDIT INTERNI

Anche nell'ambito della trasparenza la Società ha individuato un soggetto che, mediante l'applicazione delle tecniche di audit aziendale già in essere, operi periodicamente le verifiche di controllo e di monitoraggio, sulla base dei requisiti di legge.

Tale strumento consente al Responsabile per la Trasparenza di monitorare costantemente l'andamento di attuazione della disciplina sulla trasparenza dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuna delle Aree.

L'attività di audit in ambito trasparenza risulta, quindi, essere un elemento che permette di monitorare la corretta ed efficace applicazione, sia in termini di contenuti che di tempistiche, degli adempimenti trasparenza posti in essere dalla Società.

Le attività di audit sono eseguite sulla base di un Programma annuale degli audit definito dal Responsabile per la Trasparenza.

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

Così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 il presente Programma della Trasparenza verrà aggiornato annualmente a cura del Responsabile Trasparenza, ovvero ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società o, ancora, per sopravvenute modifiche o aggiornamenti normativi.

LA VIGILANZA ED IL SISTEMA SANZIONATORIO

Altro aspetto innovativo del Decreto 33 attiene al sistema di vigilanza e sanzionatorio.

La vigilanza è affidata a tre soggetti:

- il “Responsabile per la trasparenza”;
- l’Organismo indipendente di valutazione;
- l’A.N.A.C..

Il ruolo di controllo più rilevante è affidato al responsabile per la trasparenza, il quale ha l’obbligo di:

- segnalare ogni mancato o ritardato adempimento;
- aggiornare il programma triennale anticorruzione;
- controllare ed assicurare l’attuazione dell’accesso civico.

Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine, e incide sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Nelle società partecipate è obbligo del responsabile della trasparenza comunicare qualsiasi inadempienza in materia di trasparenza all’ente controllante.

La responsabilità si esclude quando si dimostra che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 10.000,00 euro.

Tale sanzione è posta a carico del responsabile della mancata comunicazione.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e dell'organismo interessato.

La medesima sanzione è applicata agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento. Per le indennità di risultato il termine, stabilito sempre entro trenta giorni, decorre dalla data del percepimento.

Le sanzioni devono essere irrogate dall'autorità amministrativa competente in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Secondo l'A.N.A.C., così come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981.

Tra i principi più importanti, si rammentano:

- quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni;
- quello del contraddittorio con l'interessato;
- quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

Il regolamento del procedimento sanzionatorio, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione, dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.

Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

NOTE

(1)

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

(2)

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente

decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(3)

Art. 1 – comma 16 – Legge 190/2012

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

(4)

Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'[articolo 43, comma 3](#). Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'[articolo 32](#).

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'[articolo 15](#), comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(5)

Art. 5. Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'[articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'[articolo 43, comma 5](#)